



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 19 novembre 2020

Prot. n. 4752 OR/bt

Spett. AGEA - Agenzia per le Erogazioni  
in Agricoltura  
alla c.a. Direttore Generale  
dott. Gabriele PAPA PAGLIARDINI  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA  
*e-mail: [direzione@agea.gov.it](mailto:direzione@agea.gov.it)*  
*pec: [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)*

Oggetto: schema di convenzione  
2020/2021 tra AGEA e CAA.  
Richiesta di revoca in  
autotutela.  
**Atto di significazione  
e diffida.**

e, p.c. Egreg. Prof. Giuseppe CONTE  
Presidente del Consiglio dei Ministri  
Piazza Montecitorio, 1  
00187 ROMA  
*pec: [presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)*

e, p.c. Egreg. Sen. Teresa BELLANOVA  
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari  
e Forestali  
Via XX Settembre, 20  
00187 ROMA  
*pec: [ministro@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:ministro@pec.politicheagricole.gov.it)*

### RACCOMANDATA PEC

Signor Direttore,

Io scrivente Collegio Nazionale ha avuto contezza della riproposizione, da parte di AGEA, dello schema di Convenzione CAA 2020/2021 sostanzialmente nella stessa versione (*ad eccezione dell'art. 8, con la soppressione del comma 4*) già oggetto di puntuali rilievi da parte dello scrivente ed altresì di una proposta di modifica congiuntamente presentata dallo scrivente Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, dall'Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dal Collegio Nazionale dei Periti agrari.

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L' UFFICIO DI PRESIDENZA



UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici  
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ  
Tel. 0543/720.908  
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia  
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA  
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531  
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: [agrotecnici@agrotecnici.it](mailto:agrotecnici@agrotecnici.it) - PEC: [agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it) - [www.agrotecnici.it](http://www.agrotecnici.it)



Al riguardo si deve far rilevare che quel documento congiunto, proposto da Enti pubblici non economici e peraltro da lei sollecitato, non abbia mai ricevuto risposta alcuna, circostanza che rappresenta una scortesia istituzionale ma, ancora di più, lede il dovere di leale collaborazione fra organi della PP.AA oltretutto gli impegni presi.

In linea generale si evidenzia come AGEA, quale Ente di diritto pubblico, ha l'obbligo normativo (*art. 1 legge n. 241/80 e s.m.i.*) di perseguire, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, un comportamento basato sui principi di economicità, di efficacia e di imparzialità (*così come anche sancito dalla giurisprudenza di merito*) che invece, nello "schema di convenzione" di cui in oggetto, risultano in più parti disattesi, e precisamente:

1. L'art. 4 recante "*I requisiti di capacità operativa*" al comma 1 lett. c) richiama *-ai sensi dell'art. 7 del DM 27.3.2008-* il fatto che gli operatori possono essere "*dipendenti o collaboratori*" e poi, al comma 3, contraddittoriamente prevede che:

*"3. Entro il 31 marzo 2021 almeno il 50 per cento degli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate. A far data dal 30 settembre 2021 tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate".*

si tratta di una previsione confliggente con il dato normativo, con il rincrescimento di vederla proposta da chi, ricoprendo funzioni pubbliche, ha il dovere di garantire i principi in premessa ricordati.

2. Il D. Lgs. n. 165/1999 e s.m.i., all'art. 3-bis prevede che i CAA possono essere istituiti sia dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni nonché da **associazioni di liberi professionisti**; sicché il comma 3 dell'art. 4 della Convenzione si pone in netto contrasto con il dato normativo, ribadito dall'art. 7 del DM 27 marzo 2008 recante "*Riforma dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola*" che, nel rilevare i requisiti oggettivi che un CAA deve possedere, indica espressamente come debba "*...essere garantita la presenza di un numero di dipendenti o collaboratori tale da assicurare la correttezza dei rapporti con gli organismi pagatori e con le altre pubbliche amministrazioni. Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale devono operare attraverso dipendenti o collaboratori con comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e per i quali adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa".*

3. Il DM del 27 marzo 2008 dunque consente ad un CAA di organizzare la propria attività valendosi, alternativamente o congiuntamente, di dipendenti oppure di collaboratori, sicché **il preteso obbligo di estrometterli appare anti giuridico**; si consideri infatti che gli studi dei liberi professionisti sono normalmente composti da uno o pochi professionisti talvolta con praticanti, ma raramente con dipendenti, per cui l'effetto del nuovo obbligo sarà quello di imporre la chiusura dei CAA dei professionisti ma, ancor di più, di imporre a questi ultimi di cessare ogni attività al riguardo (*anche di collaborazione con le organizzazioni sindacali di settore*), rappresentando contemporaneamente un indebito vantaggio per le "organizzazioni professionali (*rectius: sindacali*) agricole", per le quali peraltro le disposizioni generali sembrano essere sempre state disegnate sartorialmente, prevedendo:
- che insieme all'attività del CAA si possa contestualmente svolgere l'attività del CAF - Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (*mentre per un professionista che operi come collaboratore del CAA sono previste numerose incompatibilità ed il divieto di operare nell'ambito dei PSR*);
  - che i CAA possano svolgere la loro attività anche tramite "società di servizi" possedute dalle "organizzazioni professionali (*rectius: sindacali*) agricole", una modalità questa assai diffusa secondo il modello che vede una organizzazione agricola possedere SRL unipersonali che prestano servizi CAA, CAF, di Patronato nonché altri e dove pertanto il costo dei dipendenti risulta suddiviso fra tutte le attività. Una modalità organizzativa invece impossibile per i liberi professionisti, i quali non svolgono né attività CAF, né sindacali, né di patronato e addirittura, quando sono operatori CAA, non possono presentare pratiche nell'ambito dei PSR (*cioè nella parte più ricca delle attività professionali*) e non possono nemmeno svolgere attività di controllo per SIN/AGEA (*non solo nella provincia di attività del CAA ma in tutta Italia*) per 3 anni (*si vedano "Istruzioni operative AGEA Ufficio Monocratico" n. 12 del 22 marzo 2017 prot. ORPUM n. 25544*).
4. Ne consegue che per i liberi professionisti la scelta di operare come sportello CAA risulta escludente di molte altre attività professionali, anche per un triennio, con l'ulteriore effetto che i liberi professionisti, ove costretti a chiudere i loro sportelli CAA in forza della "Convenzione" AGEA di cui in oggetto, si troverebbero altresì impediti a svolgere altre attività professionali per i prossimi tre anni.
5. Il contenuto dello schema di "Convenzione" in esame si pone altresì in contrasto con il diritto al lavoro, riconosciuto e tutelato costituzionalmente (*art. 1, 4 e 35*), e con il divieto (*art. 3 Cost.*) di operare discriminazioni.
- Infine l'art. 41 della Costituzione prevede che "***l'iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità***".

Le sopra indicate contestazioni, insieme ad altre, sono già state rappresentate formalmente con le precedenti note del 3 febbraio 2020, prot. n. 414 e del 21 febbraio 2020 prot. n. 791, nonché nel corso dell'incontro del 15 maggio 2020.

Nonostante le opposizioni mosse fossero e siano chiare, oggettive e suffragate da disposizioni normative, con la riproposizione della Convenzione contenente le stesse identiche criticità, AGEA ha scientemente disatteso ogni richiesta, indifferente al fatto di provocare, da una parte, un ingiusto danno ai CAA che utilizzano legittimamente collaborazioni libero professionali e, dall'altro, un immeritato vantaggio, anche economico, ai CAA che impiegano *-per i più svariati motivi-* lavoratori dipendenti.

Non avendo AGEA dato prova che lo svolgimento dell'attività libero professionale da parte dei professionisti iscritti negli Albi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, dei Dottori Agronomi e Forestali e dei Periti agrari "*sia in contrasto con l'utilità sociale*" o venga svolta "*in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità*", con la presente lo scrivente Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ritenendo che la Convenzione in parola, così come redatta, sia contraria alla legge, intima e diffida il Direttore di AGEA a modificare immediatamente il testo della Convenzione 2020, anche in via di autotutela, onde adeguarlo alla normativa vigente, eliminando l'obbligo che i lavoratori dei CAA siano necessariamente dipendenti, in quanto, si ribadisce, ciò è contrario al principio fondamentale del "diritto al lavoro" posto alla base della libera concorrenza anche in ambito comunitario.

In difetto lo scrivente valuterà ogni opportuna azione di tutela della corretta ed equa amministrazione e, ancor prima, dell'interesse pubblico.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

  
(Roberto Orlandi)